


ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE CULTURALE e SOCIALE *altaMente* differente



VIA CANNETO 29, 56021, CASCINA – PI (sede sociale)

VIA MAGELLANO 12 - 56010 VICOPISANO – PI (sede operativa)

COST. ASS.
€ 200,00

VERBALE DI ASSEMBLEA COSTITUTIVA ATTO COSTITUTIVO

Addì 05.01.2017, presso la sede operativa in VIA MAGELLANO 12 - 56010 VICOPISANO – PI, si è riunita l'assemblea costituente dei soci dell'ASSOCIAZIONE di promozione sociale *altaMente* differente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Costituzione dell'associazione – assemblea dei soci fondatori;
2. Nomina del Consiglio Direttivo;
3. Approvazione dello statuto.



Alle ore 09,00 constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci fondatori signori:

- 1) Giulia Cavallo nata a Udine il 26 ottobre 1971, residente a Cascina (PI)
in via Canneto 29, cittadina italiana, c.f. CVLGLI71R66L483A.
- 2) Manuela Cianella nata a Milano il 23 09 1975, residente a Vicopisano (PI)
in loc. San Jacopo 26, cittadina italiana, c.f. CNLMNL75P63F205W
- 3) Marco Riceputi nato a Milano il 31 05 1969, residente a Vicopisano (PI)
in loc. San Jacopo 26, cittadino italiano, c.f. RCPMRC69E31F205Q

La Sig. Giulia Cavallo, formalizzando gli intenti discussi verbalmente in precedenza e di comune accordo con tutti i presenti, dichiara aperta l'assemblea dei soci costituenti dell'associazione che i partecipanti intendono denominare *altaMente* differente.

Assume la Presidenza dell'assemblea La Sig. Manuela Cianella. Viene nominata Segretario e Vicepresidente la Sig. Giulia Cavallo. Viene nominato tesoriere il Sig. Marco Riceputi.

1. Sul primo punto all'ordine del giorno, i partecipanti dichiarano costituita l'associazione denominata come in precedenza, mentre il presidente, da lettura integrale dello statuto dell'associazione. Tutti i presenti si determinano quali soci fondatori. L'assemblea dopo approfondita discussione sui punti dello statuto, nomina le seguenti cariche sociali:

- a. Presidente dell'associazione con la rappresentanza legale il Socio fondatore Sig.ra Manuela Cianella;
- b. Segretario e Vicepresidente dell'associazione il Socio fondatore Sig.ra Giulia Cavallo;
- c. Tesoriere il Socio fondatore Marco Riceputi;

2. L'assemblea, passata alla trattazione del secondo punto, nomina il Consiglio Direttivo nelle persone dei seguenti soci fondatori:

- a. Presidente del Consiglio direttivo Sig.ra Manuela Cianella;
- b. Segretario e Vicepresidente dell'associazione Sig.ra Giulia Cavallo;
- c. Tesoriere il Sig. Marco Riceputi.

3. Passati alla trattazione del terzo punto all'O.d.g., l'assemblea approva e delibera lo statuto dell'associazione come parte integrante della presente assemblea. Ne approva ogni contenuto in esso previsto, i termini, le cariche, gli organi. Relativamente all'organo di controllo, facoltativo, l'assemblea rimanda a futura deliberazione la nomina del revisore.

4. Nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale alle ore 10,30.

Il segretario

Giulia Cavallo



Il presidente

Manuela Cianella

I soci fondatori

- Giulia Cavallo
- Manuela Cianella
- Marco Riceputi

Giulia Cavallo
Manuela Cianella
Marco Riceputi



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE
" altaMente differente "**



Definizione e finalità

Art. 1 L'Associazione "altaMente differente", costituita in Vicopisano, via Magellano 12, è luogo di vita associativa, culturale, ricreativa, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico di promozione sociale, ai sensi della Legge 383 del 2000. Non persegue finalità di lucro.

Art. 2 L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione e diffusione della cultura della neurodiversità, attraverso l'organizzazione di servizi, eventi e progetti educativi e pedagogici, per bambini ed adulti, tesi a valorizzare l'unicità di ciascun individuo, grazie al potenziamento dei talenti specifici, la comprensione e gestione delle difficoltà e la valorizzazione delle diversità, al fine di fornire gli strumenti necessari affinché ciascun individuo possa esprimere compiutamente il proprio potenziale umano, cognitivo e creativo.

Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta a promuovere e valorizzare il concetto di neurodiversità e le attività pratiche ad esso collegate, utili ad una sua piena realizzazione, secondo il principio del rispetto e del potenziamento delle diversità che caratterizzano ciascun individuo, bambino o adulto che sia.

In particolare l'Associazione svolgerà attività di educazione parentale, educazione cognitivo affettiva, mentoring individuale e familiare, parent training, school tutoring, supporto per bambini ed adulti ad alto potenziale cognitivo, attraverso l'organizzazione di progetti a breve e lungo termine.

I Soci

Art. 3 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto potranno divenire soci solo previo parere favorevole di uno dei genitori.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Art. 4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda, verbale o scritta, al consiglio direttivo, o ad uno o più consiglieri da esso delegati a tale funzione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, dichiarando di accettare e di attenersi allo statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

I soci si impegnano a non divulgare nessuna delle deliberazioni interne del circolo o dell'associazione. Essi non potranno esternare nessuna delle idee, decisioni, deliberazioni, proposte, azioni e quant'altro l'associazione avesse determinato al suo interno senza il preventivo consenso scritto. Ogni abuso costituirà illecito perseguibile ai sensi di legge al fine di tutelare la privacy degli appartenenti e per la tutela dell'associazione stessa.

Art. 5 La domanda di ammissione a socio, accettata per iscritto dal consiglio direttivo o da un suo delegato, dà diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. Sarà compito del consiglio direttivo o del socio o dei soci delegati, iscrivere il nome del nuovo socio, entro 10 giorni, all'interno dell'anagrafe sociale.

Art. 6 I soci hanno diritto:

a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari, sotto la responsabilità del socio loro familiare;

a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;

ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;



hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 7 Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 8 La qualifica di socio si perde per:
decesso;

mancato pagamento della quota sociale entro il termine della scadenza;
espulsione o radiazione insindacabile presa a maggioranza del consiglio direttivo;
mancato rinnovo della tessera entro il 15 gennaio di ogni anno.



Art. 9 Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi:
inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza ed in ogni caso nell'eventualità di divulgazione di dati, fatti e notizie dell'associazione. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e rendicontazione consuntiva

Art. 11 Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
contributi, erogazioni e lasciti diversi;
fondo di riserva.

È vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve.

Art. 12 La rendicontazione consuntiva comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentata all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il primo esercizio si chiuderà al 31.12.2014.

Art. 13 La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

L'eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà reinvestito per iniziative di carattere sociale, ricreativo, culturale, e per nuovi impianti o attrezzature.

L'assemblea e il consiglio direttivo

Art. 14 Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno sette giorni prima.

Art. 15 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultima. In seconda

convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 27.

Art. 17 L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 18 L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:
approva la rendicontazione consuntiva;
approva le linee generali del programma di attività;
elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;
delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19 L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli organismi dirigenti

Art. 20 Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica un anno. È composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I Componenti degli organi statuari opereranno gratuitamente per l'espletamento dell'incarico.

Art. 21 Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria o anche dietro compenso, di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazioni di specifici programmi.

Art. 22 Il consiglio direttivo crea ed elegge al suo interno oltre il presidente, legale rappresentante dell'Associazione, ed il Segretario Amministrativo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, tutte quelle figure istituzionali utili alla miglior gestione dell'Associazione stessa. Il Presidente, il Segretario Amministrativo e tutte le figure istituzionali elette durano in carica un anno.

Art. 23 Compiti del consiglio direttivo sono:
eseguire le delibere dell'Assemblea;
formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
predisporre annualmente la rendicontazione consuntiva;
deliberare circa l'ammissione a socio, o delegare a tale scopo uno o più soci;
deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;



decidere le modalità di partecipazione del Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art. 24 Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Art. 25 I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio.

Il consiglio decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio.

Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro venti giorni.

Art. 26 Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da uno o tre membri effettivi e, nel caso di tre membri, due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 1 anno ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27 La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità generale. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di due successive convocazioni l'Associazione si scioglie automaticamente, indipendentemente dai soci presenti alla terza assemblea nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma. Le operazioni di chiusura e cessazione verranno eseguite dal presidente.

Art. 28 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti.

Vicopisano, 5 Gennaio 2017
I Soci Fondatori

- Giulia Cavallo
- Manuela Cianella
- Marco Riceputi



Giulia Cavallo
Manuela Cianella
Marco Riceputi